

SCHEDA DI SINTESI DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			
Impresa di assicurazione/Soggetto che realizza il prodotto (<i>manufacturer</i>)			
1.1 Denominazione Compagnia	Lloyd's Insurance Company S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia		
1.2 Autorizzazione	<input type="checkbox"/> Italiana	<input type="checkbox"/> in LPS	<input checked="" type="checkbox"/> in Stabilimento
1.3 Denominazione Co - manufacturer	One Underwriting Srl		
Caratteristiche principali del prodotto			
1.4 Denominazione prodotto	Donazione Sicura		Edizione: 12/2025
1.5 Ramo	<input checked="" type="checkbox"/> Danni	<input type="checkbox"/> Vita	<input type="checkbox"/> Multiramo
1.6 Tipologia di prodotto	<input type="checkbox"/> Danni RCA <input checked="" type="checkbox"/> Danni non RCA	<input type="checkbox"/> Vita no IBIPs	<input checked="" type="checkbox"/> Altro: Credito
1.7 Avvio commercializzazione del Prodotto	Dal: 23.12.2025		
1.8 Tipologia di Garanzia	<ul style="list-style-type: none"> Garanzia principale: copertura del rischio a cui è esposto l'assicurato, nella sua qualità di acquirente a titolo oneroso di un bene immobile di provenienza donativa ubicato in Italia (il "Bene"), di subire una perdita economica in conseguenza dell'obbligo dell'assicurato stesso di restituire il Bene al legittimario leso che abbia ottenuto un provvedimento esecutivo in accoglimento di un'azione di restituzione ai sensi dell'art. 563 codice civile, ultrattivamente applicabile in ragione della disciplina transitoria di cui all'art. 44, della Legge n. 182 del 2 dicembre 2025, recante "<i>Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese</i>" (la "Legge di Riforma"). Garanzia accessoria (sempre inclusa): rimborso delle spese di difesa sostenute dall'assicurato per resistere all'azione di restituzione avviata dal legittimario nei confronti dell'assicurato. 		
1.9 Prestazioni	<p>La Compagnia:</p> <ul style="list-style-type: none"> tiene indenne l'assicurato dal rischio di subire una perdita economica in conseguenza dell'obbligo di restituire il Bene ad un legittimario pregiudicato nei suoi diritti, ai sensi dell'art. 563 codice civile (come applicabile ai sensi della Legge di Riforma), corrispondendo all'assicurato o direttamente al legittimario avente diritto un importo – entro la somma assicurata – tale da consentire all'assicurato di liberarsi dall'obbligo di restituire il Bene pagando l'equivalente in denaro ai sensi dell'art. 563, comma 3, codice civile; e rimborso all'assicurato, entro l'importo massimo di Euro 30.000, le spese di difesa documentate, ragionevolmente sostenute per resistere all'azione ai sensi dell'art. 563 del codice civile intrapresa 		

	<p>dal legittimario leso, a condizione che tali spese siano approvate preventivamente per iscritto dalla Compagnia.</p>
<p>1.10 Durata e Decorrenza</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Durata e decorrenza</u>: la garanzia assicurativa opera a partire dalla data riportata nel certificato di polizza, se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del premio, e termina alla data in cui il rischio cessa, ossia: <ul style="list-style-type: none"> (i) decorsi sei mesi dal 18 dicembre 2025 (data di entrata in vigore della Legge di Riforma), a condizione che durante tale periodo (a) non sia stata notificata e trascritta una domanda di riduzione ai sensi degli artt. 555 ss. codice civile, e (b) non sia stata notificata e trascritta nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione; oppure (ii) per effetto della decadenza, della prescrizione o, comunque, del venir meno ai sensi di legge del diritto dell'erede a promuovere nei confronti dell'assicurato un'azione di restituzione oppure della decorrenza del termine di all'art. 563, comma 4, del codice civile, se tra la data di stipulazione del contratto di Assicurazione e i sei mesi successivi al 18 dicembre 2025 (a) è stata notificata e trascritta una domanda di riduzione ai sensi degli artt. 555 ss. codice civile, oppure (b) è stata notificata e trascritta nei confronti del Donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Avvertenza: in considerazione della durata potenzialmente circoscritta della garanzia assicurativa - che potrebbe cessare decorsi 6 mesi dal 18 dicembre 2025 al ricorrere delle condizioni previste dalla Legge di Riforma - in fase di collocamento il distributore deve evidenziare espressamente al cliente tale circostanza, e valutare la coerenza del Prodotto assicurativo con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa del contraente/assicurato tenendo conto anche di tale profilo temporale.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Recesso o modifica</u>: dopo la stipulazione del contratto di assicurazione, il contraente, se diverso dall'assicurato, non potrà recedere, sciogliere o modificare il contratto, mentre tali facoltà sono consentite all'assicurato. • <u>Diritto di ripensamento</u>: in caso di collocamento del Prodotto mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente consumatore può recedere senza penali e senza motivo entro 14 giorni dalla data della conclusione del contratto, ovvero dalla data di ricezione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari, se successiva alla data di conclusione del contratto.
<p>1.11 Esclusioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La garanzia assicurativa non opera se, al momento della stipula del contratto di assicurazione, si è verificato almeno uno dei seguenti <u>casi di esclusione</u>: <ul style="list-style-type: none"> (i) l'atto introduttivo dell'azione di restituzione ai sensi degli artt. 561 e 563 del codice civile è già stato notificato e/o trascritto;

	<ul style="list-style-type: none"> (ii) l'atto stragiudiziale di opposizione alla donazione è già stato notificato e trascritto senza che sia intervenuta successivamente rinuncia allo stesso; (iii) l'atto introduttivo dell'azione di riduzione di cui agli artt. 555 e ss. del codice civile è già stato trascritto o, comunque, il Contraente e/o l'assicurato siano a conoscenza di un'azione di riduzione intrapresa a valere sul Bene di provenienza donativa; (iv) il donante è ancora in vita, o è deceduto il 18 dicembre 2025 o in data successiva. <ul style="list-style-type: none"> • La garanzia assicurativa non opera per perdite economiche relative a immobili di provenienza donativa: <ul style="list-style-type: none"> (i) acquistati prima del 18.12.2025 o oltre i sei mesi successivi a tale data; o (ii) ubicati all'estero (indipendentemente dalla data di acquisto); o (iii) rispetto ai quali non trova applicazione la legge italiana alla successione del donante e alla tutela dei legittimari. • In ogni caso, il contratto di assicurazione non copre: <ul style="list-style-type: none"> (i) perdite economiche subite dal donatario; (ii) sinistri causati direttamente o indirettamente da attività dolose o colpose riferibili ad attività informatiche; (iii) perdite, danni, costi o spese direttamente o indirettamente causati, derivanti o risultanti da reazioni nucleari, esplosioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente dalla causa delle suddette reazioni, esplosioni, radiazioni o contaminazioni; (iv) perdite, danni, costi o spese direttamente o indirettamente causati, derivanti o risultanti da infiltrazioni e/o inquinamento e/o contaminazione; (v) perdite o danni direttamente o indirettamente generati da, o avvenuti in seguito a, o in conseguenza di guerre, insurrezioni, sommosse, disordini civili, azioni di stati nemici, epidemie, quarantene, nazionalizzazione del bene, catastrofi naturali, o cause assimilabili alle precedenti che vanno oltre il ragionevole controllo dell'assicuratore e che non sono imputabili allo stesso. • La Compagnia non è in nessun caso tenuta a prestare alcuna garanzia assicurativa, né è obbligata ad indennizzare alcun sinistro o a fornire alcuna prestazione nella misura in cui la prestazione della garanzia, il pagamento del sinistro o la fornitura della prestazione esporrebbe la Compagnia ad una qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.
1.12 Limiti di indennizzo	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Garanzia principale</u>: la Compagnia indennizza l'assicurato per le perdite economiche conseguenti a un sinistro pagando un importo pari al minore tra: <ul style="list-style-type: none"> (i) la somma assicurata risultante dal certificato di polizza; e (ii) le perdite economiche effettivamente subite dall'assicurato quale conseguenza diretta del sinistro.

	<p>Le somme corrisposte a titolo di indennizzo vanno a ridurre la somma assicurata risultante dal certificato di polizza. La somma residua resterà a disposizione nel caso in cui dovessero verificarsi ulteriori sinistri coperti dal contratto di assicurazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Garanzia accessoria</u>: la Compagnia rimborsa le spese di difesa sostenute dall'assicurato sino ad un importo non eccedente le somme risultanti dai parametri medi previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento in vigore, incluso il D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e ss.mm.ii. calcolate in base al valore del sinistro, e, in ogni caso, entro l'importo massimo di Euro 30.000. In ogni caso, le spese di difesa (i) vengono rimborsate, nei limiti indicati sopra, solo se preventivamente approvate per iscritto dalla Compagnia, e (ii) se approvate, sono riconosciute in aggiunta alla somma assicurata.
1.13 Franchigie e scoperti	N.A.
1.14 Potenziali rischi e circostanze che possono causare conflitti di interesse o pregiudizi per il cliente	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
1.15 Premio	Premio minimo di €550, l'importo del premio aumenta proporzionalmente alla somma assicurata.
1.16 Termini diritto di ripensamento in caso di vendita a distanza	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
1.17 Costi (inclusi i costi impliciti)	29% di commissioni sul Premio Netto
Mercato di riferimento e relative esigenze assicurative ed obiettivi	
1.18 Target market di riferimento (positivo)	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Garanzia principale</u>: <ul style="list-style-type: none"> (i) contraente: persona fisica o giuridica che sia: <ul style="list-style-type: none"> - donatario o uno dei suoi successivi aventi causa; - acquirente a titolo oneroso del Bene di provenienza donativa; (ii) assicurato: persona fisica o giuridica, residente, domiciliata o avente sede in Italia, che sia acquirente a titolo oneroso – dal donatario o da uno dei suoi successivi aventi causa – del diritto di proprietà del Bene di provenienza donativa, e/o i suoi aventi causa; <p>a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il donante sia deceduto e, quindi la successione del donante stesso si sia aperta, prima del 18 dicembre 2025 (data di entrata in vigore della Legge di Riforma), e b) l'assicurato abbia stipulato l'atto di acquisto del Bene di provenienza donativa in un periodo compreso tra il 18 dicembre 2025 e i sei mesi successivi a tale data. <p>Ai fini del Prodotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il contraente può essere persona fisica o giuridica;

	<ul style="list-style-type: none"> - il contraente / assicurato può rivestire o meno la qualifica di “consumatore” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 205/05 ss.mm.ii. (Codice del Consumo); - l’assicurato può coincidere o meno con il contraente. In ogni caso, esso deve coincidere con il terzo acquirente a titolo oneroso del Bene di provenienza donativa, o i suoi aventi causa; - l’assicurato deve avere residenza, domicilio o sede in Italia; - non sono previsti limiti di età assicurabile rispetto al contraente e/o all’assicurato. <ul style="list-style-type: none"> • <u>Garanzia accessoria</u>: v. Garanzia Principale.
<p>1.19 Target market di riferimento (negativo)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Garanzia principale</u>: <ul style="list-style-type: none"> (i) contraente: persona fisica o giuridica che sia: <ul style="list-style-type: none"> - il donante; - un soggetto (banca, intermediario finanziario ex art. 106 Testo Unico Bancario, etc.) che concede all’assicurato un mutuo garantito da ipoteca sul Bene di provenienza donativa (Soggetto Mutuante); (ii) assicurato: persona fisica o giuridica che: <ul style="list-style-type: none"> - sia donante, donatario o Soggetto Mutuante; - abbia acquistato un Bene di provenienza donativa ubicato all’estero; - abbia acquistato un Bene di provenienza donativa prima del 18 dicembre 2025 o dopo i sei mesi successivi a tale data; - abbia acquistato un Bene di provenienza donativa rispetto al quale il donante era ancora in vita al 18 dicembre 2025; - abbia acquistato un Bene di provenienza donativa a titolo gratuito. <ul style="list-style-type: none"> • <u>Garanzia accessoria</u>: v. Garanzia Principale.
<p>1.20 Esigenze assicurative e obiettivi</p>	<p>Il 18 dicembre 2025 è entrata in vigore la Legge di Riforma che rafforza in modo significativo la tutela dell’acquirente di immobili di provenienza donativa, modificando le regole applicabili alle azioni che possono essere intraprese nei loro confronti dai legittimari lesi e facendo salvi i diritti acquisiti dai terzi acquirenti, a determinate condizioni.</p> <p>In particolare, la Legge di Riforma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>esclude l’esperibilità dell’azione di restituzione contro il terzo acquirente dell’immobile donato</u>: dopo aver ottenuto la riduzione della donazione ex art. 555 codice civile, il legittimario non potrà più agire per chiedere la restituzione del bene immobile donato ex art. 563 codice civile nei confronti del terzo acquirente che abbia trascritto il suo acquisto prima della trascrizione della domanda di riduzione. Pertanto, a queste condizioni, chi avrà acquistato un bene immobile proveniente da donazione non rischierà più di perderlo a causa di un’azione promossa da un erede del donante; e • <u>sostituisce l’azione di restituzione ex art. 563 codice civile con un sistema di compensazione economica</u>: sebbene non potrà più

	<p>agire in restituzione nei confronti del terzo acquirente, il legittimario potrà comunque chiedere una compensazione in denaro, in primo luogo, al donatario e, in caso di insolvenza di quest'ultimo, solo a chi è divenuto titolare del bene donato a titolo gratuito (p.es. per effetto di ulteriore donazione). Non potrà più invece, invece, ottenere il pagamento di un importo di denaro da chi abbia acquistato il bene immobile pagando un prezzo (cd. acquisto a titolo oneroso) e trascritto il proprio acquisto prima della trascrizione della domanda di riduzione.</p> <p>Avvertenza: Fermo quanto precede, la Legge di Riforma prevede un periodo transitorio, rilevante per chi acquista un Bene immobile di provenienza donativa dopo l'entrata in vigore della Legge di Riforma (18 dicembre 2025), se il donante sia già defunto prima di tale data. In tali casi, continuerà ad applicarsi la disciplina previgente – cioè, quella che consentiva l'azione di restituzione anche nei confronti del terzo acquirente dal donatario – a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla data di entrata in vigore della Legge di Riforma o nei 6 mesi successivi alla sua entrata in vigore (“Periodo Transitorio”), sia stata notificata e trascritta una domanda di riduzione, oppure • entro il Periodo Transitorio, i legittimari notifichino e trascrivano, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto di opposizione alla donazione. <p>Se non si verifica alcuna di queste condizioni, una volta concluso il Periodo Transitorio, le nuove regole si applicheranno anche alle successioni aperte prima della Legge di Riforma.</p> <p>Tenuto conto di quanto precede, <u>il Prodotto intende soddisfare le esigenze assicurative di coloro che:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>nel corso del Periodo Transitorio previsto dalla Legge di Riforma, acquistino un Bene immobile donato da un donante deceduto prima del 18 dicembre 2025, e</u> • <u>intendano coprirsi dal rischio di dover successivamente restituire tale immobile ai sensi dell'art. 563 codice civile (come ultrattivamente applicabile per effetto dell'art. 44 della Legge di Riforma), nell'eventualità in cui, nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del Prodotto e la scadenza del Periodo Transitorio (Periodo di Rischio), venga notificata e trascritta una domanda di riduzione ai sensi degli artt. 555 ss. codice civile, oppure venga notificata e trascritta nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, pur a fronte della potenziale limitatezza temporale del Periodo di Rischio.</u>
<p>Strategia distributiva</p>	
<p>1.21 Prodotto venduto in abbinamento a finanziamenti</p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Polizza Obbligatoria <input type="checkbox"/> Polizza Facoltativa <input type="checkbox"/> Polizza Decorrelata</p>

1.22 Canale distributivo	Contatto diretto con cliente <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO Collaboratori sezione E <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Collaborazioni orizzontali <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Modalità di collocamento a distanza <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Note:
1.23 Prodotto venduto con consulenza	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Note
1.24 Eventuali note		
Processo di approvazione del prodotto		
1.25 Product testing	<p><i>Il Prodotto è stato sottoposto ad una serie di test e analisi nell'ambito di uno specifico processo di approvazione al fine di garantire che la progettazione del Prodotto tenga conto degli obiettivi, degli interessi e delle caratteristiche della clientela, non arrechi danno alla clientela stessa e supporti una gestione corretta dei conflitti di interesse.</i></p> <p><i>Il processo di approvazione del Prodotto, e i relativi test, sono stati svolti tenendo in considerazione le seguenti ipotesi di lavoro e assunzioni: profilo demografico e patrimoniale del target market, tasso atteso di contenzioso in materia di donazioni e successioni, livello previsto di loss ratio in base alla stima dei sinistri rispetto ai premi incassati, numero stimato di reclami, costi complessivi a carico del cliente (inclusi i costi di distribuzione) e relativa coerenza con i benefici offerti (coperture legali e indennitarie).</i></p> <p><i>Nell'ambito dell'attività di test sul Prodotto sono stati considerati i seguenti elementi quantitativi:</i></p> <p>Value for money per il cliente, valutando il rapporto tra premio complessivo (inclusi i costi di distribuzione in presenza di binding authority in capo all'intermediario) e benefici offerti dalla polizza Donazione Sicura, tenendo conto del livello di complessità della gestione delle polizze, della loro durata, dei relativi costi di mantenimento nel tempo e delle dotazioni da parte degli intermediari di strumenti informatici e piattaforme per la distribuzione.</p> <p>Compatibilità di costi e oneri con il target market (profit test lato cliente), verificando che i costi non risultino sproporzionati rispetto alle esigenze di tutela del patrimonio oggetto di donazione e alla capacità di spesa del cliente.</p> <p>Sostenibilità e redditività lato Compagnia, stimando il rapporto atteso tra premi incassati e sinistri pagati, e verificando che, anche considerando i costi di gestione e mantenimento delle polizze il prodotto resti sostenibile.</p>	

	<p><i>Oltre ai predetti elementi quantitativi, l'attività di test del Prodotto ha preso in considerazione anche i seguenti elementi qualitativi, ai quali è stato attribuito un peso limitato rispetto agli elementi quantitativi:</i></p> <p>Trasparenza e chiarezza delle informazioni fornite al cliente in merito a garanzie, esclusioni, costi e modalità di gestione dei sinistri;</p> <p>Qualità del servizio di consulenza prestato dall'intermediario, inclusa la capacità di illustrare correttamente i rischi connessi alla polizza e l'adeguatezza del prodotto rispetto alle esigenze del cliente;</p> <p>Modalità di assistenza post-vendita, con particolare riguardo al supporto nella gestione di eventuali problematiche legate al prodotto.</p> <p>Ad esito del predetto processo, è stato espresso un giudizio complessivo positivo in merito alla congruità del Prodotto rispetto agli obiettivi sopra indicati.</p>
Data compilazione: 23.12.2025	Compilazione a cura del: Lloyd's Insurance Company S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia
Data di approvazione: 23.12.2025	Approvato da: Comitato POG One Underwriting